



COMUNE DI SCILLATO

Prov. di Palermo

CAP 90020 P.I.00622530822 E mail: comunescillato@libero.it Tel. 0921 663025 - Fax 0921 663196

SCHEMA DI ACCORDO BONARIO

(scrittura privata, redatta in triplo originale, da valere ad ogni effetto di legge)

TRA

Il Comune di Scillato (partita IVA 00622530822) di seguito denominato “Comune” in persona del Sindaco pro tempore, Frisa Giuseppe nato a Palermo il 06.08.1965 e residente in Scillato, Via Giacomo Matteotti n. 36, in virtù della deliberazione di Giunta municipale n. 47 del 05.06.2017, immediatamente esecutiva, di seguito denominato “debitore”;

E

L'Avv.to Santo Lo Pinto, nato a Termini Imprese il 17.09.1946, domiciliato presso il proprio Studio, sito in Corso Umberto e Margherita n. 61 di Termini Imerese, nella qualità di procuratore de difensore dell'ANAS nel giudizio innanzi alla Corte d'appello di Palermo iscritto al n. 2213/2015 di seguito denominato “creditore”;

Le suddette parti, come sopra costituite, nella rispettiva qualità

PREMETTONO

CHE in data 13.12.2011 è stato notificato al Comune di Scillato un atto di citazione, per chiamata in causa di terzi ex art. 106 c.p.c., con il quale ANAS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Gian Claudio Picardi, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Lo Pinto, ha citato il Comune di Scillato innanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sez. distaccata di Cefalù - nell'udienza del 4 Maggio 2012 per nel sinistro occorso al Sig. Di Stefano Giuseppe che ha citato l'ANAS per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni fisici riportati in conseguenza di un incidente verificatosi in data 26.06.2010 in una strada di contrada Torrimbene ubicata in questo Comune;

CHE il Comune chiamato in causa, per tutte le motivazioni descritte nell'atto di citazione medesima, al fine di provvedere alla difesa della propria posizione di estraneità ai fatti contestati, si è costituito in giudizio;

CHE il giudizio, R.G. 50409/2011, è stato definito con sentenza di primo grado n. 831/2015 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 30.07.2015 e depositata il 05.08.2015, con la quale, in accoglimento delle ragioni esposte dal Di Stefano e dall'Anas Spa, ha visto il comune di Scillato soccombente;

CHE con nota assunta agli atti dell'Ente al prot. n. 3972 del 24 Settembre 2015 il legale del Comune ha comunicato che l'ANAS S.p.A., in pari data, per il tramite del procuratore costituito, Avv. Santo Lo Pinto, ha notificato presso il proprio studio legale la succitata sentenza di condanna ai fini del

decorso del termine breve di impugnazione;

ATTESO

CHE alla predetta sentenza di condanna questa Amministrazione ha interposto impugnazione innanzi la Corte d'Appello di Palermo, Sezione I Civile, conferendo incarico all'Avv.to Claudio Trovato, con Studio in Palermo, Via delle Alpi n. 52 (atto di G. M. n. 66 del 07.10.2015, esecutivo ai sensi di legge);

CHE il professionista incaricato ha notificato l'atto introduttivo alle controparti sig. Di Stefano ed Anas SpA ed iscritto il giudizio a ruolo al n. RGA 2213/2015;

VERIFICATO CHE, l'Amministrazione, anche al fine di ripartire l'onere in una scansione temporale compatibile con la propria situazione economico finanziaria, ha convenuto un accordo transattivo con il sig. Di Stefano, favorevole per l'Amministrazione comunale, formalizzato in data 09.02.2016;

PRESO, ALTRESI', ATTO che in fase di incardinazione del giudizio in appello, l'esito della trattative per il componimento bonario con l'altra controparte (ANAS SPA) non ha sortito effetti, per cui il giudizio d'appello è proseguito con la trattazione degli atti di causa e la fissazione delle relative udienze, l'ultima della quali in data 17.05.2017;

CHE, tenuto conto della sentenza di primo grado e delle prove assunte, ivi comprese quelle testimoniali, è emerso che il tratto di strada in cui si è verificato l'evento, prescindendo dalla proprietà dello stesso, è destinato a servire il centro urbano di Scillato ed è stato mantenuto dal Comune;

PRESO, DUNQUE, ATTO CHE, stante la definizione transattiva della controversia con il sig. Di Stefano, non è interesse protrarre il giudizio nei confronti dell'ANAS, in relazione all'elevata alea di soccombenza nei confronti della Società;

PRESO, INOLTRE, ATTO CHE, l'Avv.to Lo Pinto, nell'interesse di ANAS, ha manifestato la propria disponibilità a definire preventivamente, con contenimento delle spese legali ad oggi maturate.

TENUTO CONTO che, nel caso di soccombenza con l'appellata ANAS SpA, il Comune sarebbe costretto a sopportare l'ulteriore aggravio delle spese di registrazione della sentenza, come evidenziato dal Legale di fiducia di questa Amministrazione comunale;

VISTA la nota dell'Avv.to Claudio Trovato, prot. n. 1905 del 26.05.2017, con la quale l'avv.to Trovato ha espresso le proprie valutazioni in ordine all'alea del giudizio ed all'ipotesi di transazione, per come richiesto dall'Ente;

RILEVATO CHE l'Amministrazione comunale, con la nota a firma del Sindaco, prot. n. 1997 del 01.06.2017, indirizzata all'Avv.to Lo Pinto, con la quale, preso atto della disponibilità manifestata della controparte per le vie brevi di assentire la richiesta dell'Amministrazione alla composizione bonaria della vertenza con ANAS SpA, veniva esplicitata la disponibilità della stessa a corrispondere le somme eventualmente pattuite nell'esercizio finanziario in corso, anno 2017;

VISTA la nota dell'Avv.to Lo Pinto, indirizzata all'Amministrazione comunale, datata 05.06.2017, prot. comune n. 2000, con la quale si formalizza alla controparte, Comune di Scillato, la adesione al componimento bonario per come sopra riportato;

PRESO ATTO che la superiore adesione al predetto componimento bonario consente all'Amministrazione di procedere alla stesura del bilancio per l'anno 2017 e alla programmazione per gli anni 2017/2019;

VISTA la delibera di G. M. n. 47 del 05.06.2017 avente ad oggetto "Approvazione schema di accordo bonario per la definizione in maniera transattiva della vertenza con ANAS SpA con il pagamento delle somme pattuite ed ammontanti ad € 5.000,00 (cinquemila euro), al netto della ritenuta d'acconto - Autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione dell'accordo", esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione ha formalizzato la proposta di definizione della vertenza con ANAS SpA e per essa con l'avv.to Lo Pinto, legale di parte;

PRESO ATTO CHE il pagamento della somma dovuta all'Avv.to Lo Pinto Santo, per effetto del presente accordo è determinata in € 5.000,00 al netto della ritenuta d'acconto da pagare entro la fine del

mese di settembre del 2017 e che detta somma deve intendersi soddisfacente di ogni e qualsiasi residua pretesa dell'ANAS e del suo procuratore e difensore in ordine al giudizio pendente, in ogni sua fase e grado,

ATTESO dunque che è interesse dell'Amministrazione transigere la controversia tra le parti mediante la sottoscrizione di una transazione novativa e conseguente rinuncia di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio di impugnazione, con abbandono dello stesso;

RITENUTO che l'ipotesi di transazione è conforme al pubblico interesse e consentirà di sottrarre il comune al rischio di ulteriori aggravii di spesa;

Alla luce di quanto sopra si ritiene dover formalizzare la proposta transattiva sottoscrivendo il relativo accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 .

Premessa

Le premesse sono parte integranti ed essenziali dell'accordo.

Art. 2

Accordo

Le Parti, in via di accordo, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni, azioni e pretese da ciascuna formulate, come indicato in premessa, ed alle correlative domande proposte in giudizio, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione relativa ai rapporti tra loro intercorsi e per la materia del presente accordo.

Art. 3

Contenuto dell'accordo. Rinuncia agli effetti della sentenza n. 831/2015 del Tribunale di Termini Imerese ed all'Appello proposto dall'Amministrazione comunale presso la Corte d'Appello di Palermo, Sezione I Civile, RGA 2213/2015;

L'Avv.to Santo Lo Pinto rinuncia per se e per il suo assistito, ANAS SpA, ad intraprendere azioni per esigere il riconoscimento di quanto dichiarato nella sentenza di primo grado n. 831/2015 e al giudizio di impugnazione in appello incardinato presso la Prima Sezione della Corte d'Appello presso il Tribunale di Palermo, RGA 2213/2015, dietro il pagamento della somma che viene definitivamente e concordemente quantificata in € 5.000,00 al netto della ritenuta d'acconto, da corrispondere al 30.09.2017, previa esibizione di documento fiscale, in originale (fattura e/o ricevuta di pagamento) ovvero quietanza liberatoria, esonerando sin d'ora e per il futuro la stessa Amministrazione alla corresponsione di ulteriori e maggiori somme oltre quelle previste in questo articolo.

Parimenti, il Sindaco e per il suo tramite l'Amministrazione, previa approvazione della presente transazione, da parte dell'Ente, si impegna ad abbandonare il ricorso in appello ed ad effettuare la liquidazione di quanto dovuto e definitivamente quantificato in € 5.000,00 al netto della ritenuta d'acconto.

Art. 4

Risoluzione definitiva della controversia.

Le Parti tutte dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, è soddisfatto ogni diritto e pretesa relativa alla sentenza n. 831 pubblicata il 05.08.2015, RG n. 50409/2011, Repert. 1008/2015 del 05.08.2015, resa dal Tribunale di Termini Imerese nonché al successivo giudizio di impugnazione innanzi la Corte d'Appello di Palermo, Sezione I Civile, RGA 2213/2015, che viene abbandonato e pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e

riserva in proposito, avendo il presente accordo anche natura di transazione generale, ai sensi dell'art. 1975 Codice Civile.

Art. 5
Registrazione

Il presente accordo sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso; ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Letto, confermato e sottoscritto in triplice copia.

PER LA PARTE DEBITRICE
IL COMUNE DI SCILLATO
II SINDACO
Geom. Giuseppe Frisa

PER LA PARTE CREDITRICE
Avv.to Santo Lo Pinto
